

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI

PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

TRA

La ASL Roma 2, con sede legale in via Maria Brighenti, 23, ed. B, cap. 00159

Roma C.F. - P.IVA 13665151000, rappresentata dal Commissario Straordinario

Dott. Francesco Amato, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede

aziendale dell'ASL Roma 2,

E

La ASL VITERBO, con sede legale in Viterbo, alla Via Enrico Fermi n. 15,

Codice Fiscale e Partita Iva 0145557056, nella persona della Dott.ssa Simona

Di Giovanni, Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresen-

tante ASL/VT, Commissario Straordinario, Dott. Egisto Bianconi, con Delibera-

zione CS n° 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contatti e

Convenzioni (di seguito denominata ASL VITERBO).

PREMESSO CHE

-che l'art. 15 quinquies, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 502/92 e l'art.

91, comma 2, del vigente CCNL dell'Area Sanità triennio 2019 - 2021, prevedono,

qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi,

la costituzione di una particolare forma di attività aziendale a pagamento,

da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio, previa convenzione

dell'azienda con le strutture;

-la ASL di Viterbo ha avviato un processo di implementazione ed ottimizzazione

delle risorse e delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione azien-

dale, alla luce dei rischi esistenti, della loro valutazione e della normativa

vigente in materia;

-Il D.Lgs 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(G.U. n. 101 del 30 aprile 2008), aggiornato con con D.Lgs. 106/2009, corret-

tivo, disciplina la materia della Sicurezza sui luoghi di lavoro;

-Il D.Lgs. 151/2015 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione

delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità', in attua-

zione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (GU Serie Generale

n.221 del 23-09-2015 - Suppl. Ordinario n. 53), ha modificato gli aspetti

sanzionatori, in particolare con riguardo agli obblighi formativi posti a

carico del datore di lavoro;

-In materia antincendio sono vigenti il D.M. 1/9/2021, che disciplina la

qualifica degli addetti alla manutenzione antincendio, il successivo D.M.

2/9/2021 in materia di Formazione dei Lavoratori Addetti alla Gestione Emer-

genza Antincendio e alla qualifica dei Formatori in materia Antincendio, il

D.M. 3/9/21 affronta il tema della Valutazione del Rischio Incendio, fornisce

i criteri generali di progettazione ed esercizio della Sicurezza Antincendio

per i luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 81/2008 e abroga il

D.M. 10/3/98;

-nell'ambito dell'attività di implementazione ed ottimizzazione del Servizio

di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria di Viterbo è emersa la

necessità di usufruire di un supporto da parte di un professionista con

specifiche competenze in materia e di lunga e comprovata esperienza;

- con nota protocollo ASL VT n. 44125 del 28/05/2023 la ASL di Viterbo ha

chiesto alla ASL ROMA 2 la disponibilità al rinnovo della Convenzione per

prestazioni da parte di un dirigente esperto in materia di prevenzione e protezione a supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
- che l'ASL Roma 2 ha espresso la disponibilità al rinnovo della Convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

La ASL ROMA 2 si impegna a garantire in favore della ASL VITERBO l'attività di supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, per il tramite di un proprio Dirigente di lunga e comprovata esperienza nel settore della Prevenzione e Protezione.

L'attività richiesta si colloca nell'ambito del processo di implementazione ed ottimizzazione delle risorse e delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla luce dei rischi esistenti, della loro valutazione e della normativa vigente in materia, avviato dalla ASL VITERBO.

Di comune intesa tra le parti, viene individuato il Dott. Giovanni Federico Palombi, Direttore UOC Sicurezza e Prevenzione ASL Roma 2, per lo svolgimento della predetta attività di collaborazione.

ART. 2 - MODALITA' OPERATIVE

Per l'espletamento delle attività di supporto dedotte in Convenzione, il Dirigente individuato si impegna a garantire massimo un accesso settimanale di 4 ore effettive (non inclusive dei tempi di percorrenza per il raggiungimento della sede di svolgimento dell'attività), da svolgersi in presenza presso la sede della ASL di Viterbo.

Il professionista individuato effettuerà le prestazioni qui regolate al di fuori del proprio orario di servizio.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Le prestazioni professionali del Dirigente in parola verranno espletate alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 15 quinquies, comma 2, punto c, del D. Lgs. n. 502/92 e dall'art. 91, comma 2, CCNL Area Sanità triennio 2019-2021 e, pertanto, al di fuori del normale orario di servizio dell'Azienda di appartenenza e, comunque, subordinatamente alle esigenze di servizio della ASL di appartenenza, così come previsto dal CCNL e dalla normativa applicabile in materia.

Per le attività di supporto oggetto della presente Convenzione, la ASL VITERBO si impegna a corrispondere un compenso orario lordo onnicomprensivo pari ad € 80,00 ed il rimborso delle spese di viaggio pari a 1/5 del costo della benzina nel mese di riferimento e con rendicontazione dei giorni in cui avviene l'accesso e sul percorso più breve per collegare le sedi delle parti.

Le Aziende, tuttavia, si riservano di revisionare in ogni momento la tariffa indicata qualora intervengano nel corso del rapporto mutamenti delle normative di riferimento. Qualsiasi eventuale modifica alla presente convenzione, in ogni caso, dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti e formalizzata con apposito atto.

ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

La ASL VITERBO, sulla base del riepilogo degli accessi effettuati dal professionista individuato, utilizzando il modulo allegato alla presente Convenzione, sottoscritto dallo stesso professionista e dal Responsabile del SSP aziendale, provvederà all'emissione dell'ordine elettronico ai sensi del DM 7.12.18 art.3 co.4, a seguito del quale la ASL ROMA 2 procederà con l'emissione della fattura.

La ASL VITERBO provvederà a versare, entro il trimestre successivo a quello di riferimento le somme spettanti alla ASL ROMA 2 risultanti dalla fattura elettronica tramite bonifico sul c/c bancario IT79M0100503221000000218020 - BNL - Agenzia 21, Via Tiburtina 399.

ART. 5 - DURATA

La convenzione viene rinnovata senza soluzione di continuità con il precedente Accordo, pertanto a decorrere dal 04/07/2024 ed avrà durata sino al 31/12/2024. Potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. È ammesso recesso anticipato in favore di entrambe le parti, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da inoltrarsi alla PEC istituzionale della controparte.

ART. 6 - RESPONSABILITA' E ASPETTI ASSICURATIVI

L'ASL Viterbo si assume l'onere connesso alla copertura dei rischi per responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, ai sensi della legge 24/2017.

La ASL Roma 2 provvede, inoltre, alla copertura assicurativa inerente all'utilizzo del mezzo di trasporto, se preventivamente autorizzato.

L'ASL di Viterbo garantisce le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. n.81/2008) sollevando l'ASL Roma 2 da qualsiasi onere relativo.

ART. 7 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Le parti si obbligano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, Codice consultabile sul sito aziendale dell'ASL di Viterbo.

Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, si procederà alla risoluzione o decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di condotta.

ART. 8 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE, danno atto di essere reciprocamente informate di quanto previsto da tale normativa in riferimento al trattamento dei dati personali. Le Parti sono e reciprocamente si considerano, ciascuna per quanto di propria competenza, Titolari autonomi dei trattamenti connessi all'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione. In relazione alle attività oggetto di convenzione, la ASL Roma 2 garantisce che tutti i dati personali saranno fatti oggetto solo dei trattamenti strettamente necessari all'espletamento delle attività convenzionalmente previste, nel più assoluto rispetto di quanto imposto dalla vigente normativa posta a tutela dei dati personali. La ASL Roma 2, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma, alla data di presentazione della sottoscrizione della presente convenzione, di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alle attività oggetto di convenzione, la puntuale applicazione alla propria struttura – e a quella di eventuali terzi di cui si dovesse servire nell'esecuzione delle attività rispondendone direttamente – della citata normativa e, in particolare, dei principi di privacy by default e by design, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy

ai propri dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dalle attività.

Art. 9 - SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

La sottoscrizione della presente convenzione avviene in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e scambiata tra le parti medesime a mezzo di posta elettronica certificata - PEC.

Art. 10 - SPESE

L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 - Tariffa Parte I, è assolta dalla ASL Viterbo.

La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione mediante bonario componimento.

Nel caso in cui la controversia non venga risolta positivamente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Letto, approvato e sottoscritto.

ASL VITERBO

ASL ROMA 2

Il Direttore Amministrativo

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Simona Di Giovanni

Dott. Francesco Amato

Allegato 1

ASL Roma 2

Si comunica che nel mese di _____ il

Dott. _____ si è recato presso la ASL di Viterbo al fine di erogare le attività previste in convenzione.

Le attività suddette sono state prestate con le seguenti modalità che rientrano nel disposto della Convenzione che disciplina le attività stesse.

GIORNO

ORARIO

Dalle ore _____ Alle ore _____

Dalle ore _____ Alle ore _____

Dalle ore _____ Alle ore _____

Dalle ore _____ Alle ore _____

Dalle ore _____ Alle ore _____

Il Professionista

Responsabile SPP ASL VITERBO